

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Modifica del 24 settembre 2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 gennaio 1961¹ sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 1bis Aliquota dei contributi

¹ Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS², i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9 300	16 900	0,754
16 900	21 200	0,772
21 200	23 500	0,790
23 500	25 800	0,808
25 800	28 100	0,826
28 100	30 400	0,844
30 400	32 700	0,879
32 700	35 000	0,915
35 000	37 300	0,951
37 300	39 600	0,987
39 600	41 900	1,023
41 900	44 200	1,059
44 200	46 500	1,113
46 500	48 800	1,167
48 800	51 100	1,221
51 100	53 400	1,274
53 400	55 700	1,328

² Le persone che non esercitano un'attività lucrativa versano un contributo da 65 a 1400 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.

¹ RS 831.201
² RS 831.101

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

24 settembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova